

DECRETO 9 gennaio 2003.

Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in particolare, i commi 1, lettera l), e 2) dell'art. 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell'allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e autorizzano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ad apportare le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Considerata, pertanto, la necessità di escludere i pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall'allegato I al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. La voce 10, punto 3, del suballegato I all'allegato I del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

03A00381

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2002.

**IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2002, come segue: